

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nota di approfondimento sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015

Il Decreto Legislativo n. 151/2015 ha apportato modifiche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (all'art. 20, del quale, essendo composto da un solo comma, si citerà la sola lettera di riferimento). Di seguito un dettaglio delle **modifiche più significative** per il nostro settore:

- *lettera c)* - E' stata modificata la composizione della **Commissione consultiva permanente** per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del TU. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, si registra una riduzione del numero dei componenti da 10 a 6, che determinerà una minore rappresentatività delle parti sociali. Tale minore rappresentatività si tradurrà in marginalità soprattutto in ambito di votazione.
È stato poi modificato, tra gli altri, il comma 8, lettera g), dello stesso articolo 6 del TU, con l'attribuzione alla Commissione consultiva il compito di elaborare i criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Nella precedente formulazione la Commissione aveva invece il compito di "discutere in ordine ai" suddetti criteri;
- *lettera d)* - E' stato modificato l'articolo 12, "Interpello", del TU, mediante l'estensione alle Regioni e Province autonome della facoltà di formulare quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Commissione per gli interPELLI. Si rileva tuttavia che la Commissione è già composta, tra gli altri, da quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Con la modifica, pertanto, i soggetti che compongono la Commissione risponderanno a quesiti da essi stessi posti. Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
- *lettera e)* - E' stato modificato l'articolo 28 del TU, con la previsione che l'Inail, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro **strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio**. La previsione rende di fatto cogenti gli strumenti messi a disposizione da Inail e Asl in materia di prevenzione dei rischi, senza alcuna valenza giuridica. Il rischio è che questi strumenti incrementino a dismisura la già grave incertezza del diritto che caratterizza tutta la materia;
- *lettera f)* - E' stato modificato l'articolo 29 del TU demandando ad un decreto del Ministro del lavoro che individui **strumenti di supporto alla valutazione dei rischi** (ad esempio OIRA, Online Interactive Risk Assessment). Questa previsione, in aggiunta alla precedente, potrebbe portare ad una proliferazione di supporti, che rischiano di confondere il datore di lavoro e di obbligarlo a gestire ulteriore documentazione da affiancare a quella già corposa prevista dalla normativa vigente;
- *lettera g)* - Sono state apportate modifiche all'articolo 34 del TU "Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi". La previsione è favorevole alle aziende poiché estende a **tutti i datori di lavoro/RSPP la possibilità di svolgere direttamente il compito di primo soccorso e prevenzione incendi** (precedentemente limitata alle aziende fino a 5 lavoratori), previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- *lettera i)* - si è aggiunto il comma 6-bis all'art. 55 del D.Lgs. 81/2008, il quale modifica il **regime sanzionatorio** per i seguenti aspetti:
 - art. 18, comma 1, lettera g) (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico);
 - art. 37, comma 1 (Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ...), comma 7 (I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro), comma 9 (I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico....) e comma 10 (Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici...).

Se la violazione per l'inosservanza delle suddette disposizioni si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

In proposito si ribadisce che le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria sono da considerare tassative e che la responsabilità, in caso di inadempienza, è del datore di lavoro.

Ai fini dell'aggiornamento degli addetti antincendio, in mancanza di attuale disciplina specifica, si consiglia di ripetere il corso con cadenza triennale;

- *lettera l)* - E' stata modificata la **definizione di "operatore"** riportata nell'articolo 69 del TU relativo alle attrezzature di lavoro. Viene chiarito che operatore è non solo il lavoratore che fa uso delle attrezzature di lavoro, ma **anche il datore di lavoro** che ne fa uso. Pertanto anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del TU, deve avere la specifica abilitazione disciplinata dall'Accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2012;
- *lettera o)* - Si modifica l'articolo 98 del TU sulla **formazione dei coordinatori**. I corsi (limitatamente al modulo giuridico), nonché i corsi di aggiornamento - le cui modalità sono riportate in allegato XIV - possono svolgersi in modalità *e-learning* secondo quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori. L'aggiornamento dell'allegato XIV è demandato ad intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.
- *lettera p)* - La modifica chiarisce che **l'emissione sonora** delle attrezzature di lavoro può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente.
La modifica suddetta è stata apportata all'articolo 190 del TU "Valutazione del rischio" rumore, e appare di carattere redazionale poiché nella sostanza non cambia il principio secondo cui si può ricorrere alle **banche dati** esclusivamente in fase preventiva. Si evidenzia che, ad oggi, l'unica banca dati validata dalla Commissione consultiva permanente è quella realizzata dal CPT di Torino in collaborazione con INAIL Direzione Regionale Piemonte.

Con l'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2015 è abolito, a decorrere dal 23 dicembre 2015, l'obbligo di tenuta del **registro infortuni**.